

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-07322 Rizzetto: Sulle iniziative per risolvere la questione dei due marò.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La tematica oggetto dell'atto in discussione non investe profili di sola competenza del Dicastero della Difesa e, pertanto, si riferisce anche a nome del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si sottolinea, inoltre, che le specifiche questioni poste, tra cui la scadenza del 16 gennaio per il rientro in India del Fuciliere Latorre, sono per la maggior parte superate dagli sviluppi intervenuti all'esito delle determinazioni della Corte Suprema indiana lo scorso 13 gennaio e del Tribunale Arbitrale de L'Aja il successivo 18 gennaio, che riassumo brevemente.

Come noto, il 26 giugno 2015, l'Italia ha avviato una procedura arbitrale internazionale nei confronti dell'India, ai sensi dell'Annesso VII della Convenzione delle Nazioni Unite per il Diritto del Mare. Nell'Agosto 2015, il Tribunale per il Diritto del Mare di Amburgo, in qualità di giudice cautelare, ha ordinato la sospensione di tutti i procedimenti giudiziari a carico dei Fuciliere di Marina Latorre e Girone, riconoscendo che sarà un Tribunale Arbitrale a decidere a chi spetti, fra Italia e India, l'esercizio della giurisdizione sulla vicenda della Enrica Lexie.

L'India si è immediatamente adeguata alla decisione del Tribunale di Amburgo, sospendendo il procedimento penale a carico dei Fuciliere e tutti i procedimenti a esso collegati; parimenti, l'Italia ha sospeso tutte le procedure pendenti relative all'incidente che ha coinvolto la Enrica Lexie.

Nel mentre, il Tribunale Arbitrale competente sul merito della controversia è stato costituito presso la Corte Permanente

d'Arbitrato de L'Aja ed è pienamente operativo, avendo già approvato le regole di procedura che sovrintendono al suo funzionamento e alla conduzione della procedura arbitrale.

In tale contesto, il 13 gennaio 2016, l'Italia ha informato la Corte Suprema indiana degli sviluppi intervenuti nel contesto dell'arbitrato internazionale e ha portato all'attenzione della stessa Corte Suprema la propria posizione sulle conseguenze della decisione del Tribunale di Amburgo rispetto alla situazione del Fuciliere Latorre.

L'Italia ha argomentato che la sospensione di tutti i procedimenti giudiziari in India e in Italia e il divieto di aggravio della disputa ordinati dai giudici di Amburgo costituiscono la base giuridica per la permanenza in Italia di Massimiliano Latorre fino alla fine della procedura arbitrale che dovrà decidere la questione del riparto di giurisdizione fra i due Paesi.

La Corte Suprema indiana ha aggiornato le sue udienze ad aprile, per consentire al Governo indiano di esprimere un parere sulla questione della durata prevista dell'arbitrato internazionale.

Nel frattempo, l'Italia ha depositato lo scorso 11 dicembre una richiesta di misure provvisorie al Tribunale Arbitrale de L'Aja, per chiedere il rientro in Patria del fuciliere Girone nelle more della procedura arbitrale. Con questa istanza, l'Italia ha chiesto al Tribunale Arbitrale di autorizzare il Fuciliere Girone ad attendere in Italia la fine della procedura arbitrale, anche in considerazione della prevedibile durata della stessa. Il Tribunale Arbitrale

ha preso in carico la richiesta italiana e ha fissato per il 30 e 31 marzo 2016 le date per la discussione orale della richiesta: la decisione del Tribunale è attesa per la metà di aprile 2016.

Il Governo persegue con determinazione la via della giustizia internazionale per ottenere la tutela dei diritti dell'Italia e dei Fucilieri di Marina Latorre e Gironi, inclusi i diritti all'esercizio esclusivo della giurisdizione sulla *Enrica Lexie* e all'immunità funzionale che il diritto in-

ternazionale riconosce ai militari impegnati in missioni ufficiali per conto dello Stato.

In particolare, sono stati attivati prontamente, su istanza dell'Italia, gli strumenti cautelari che la Convenzione per il Diritto del Mare mette a disposizione delle Parti per la tutela dei rispettivi diritti nelle more della procedura arbitrale e, segnatamente, le richieste di misure provvisorie, ai sensi dell'articolo 290, commi 1 e 5, della Convenzione.